

REG. 27/01/09

N.64 SI

€ 241,92



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*L. Uccello Rogante*  
(Dott.ssa Maurizia Longo)

2009Cone0001MI  
TermicaPresa

## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

Area Demanio, Autorizzazioni

Anno 2009 N. 0001 del Registro  
Concessioni di Milazzo

N. 901 del Repertorio

### IL PRESIDENTE DELL' AUTORITA' PORTUALE

- Vista la legge 28.01.1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto di nomina del Presidente dell' Autorità Portuale del 17.12.2007;
- Vista la precedente concessione n. 35/2002 e l'istanza di rinnovo del 06/12/2007.
- Visto il Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 19.07.1989 e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge n. 296 del 27 Dicembre 2006;
- Vista la delibera n. 30 del 21 Novembre 2007 del Comitato Portuale;
- Visti gli aggiornamenti Istat comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Visto l'esito dell'istruttoria;
- Sentito il comitato portuale del 29/04/2008;
- Vista la relazione del 26.01.2009, a firma congiunta del Dirigente dell'Area Demanio e del Responsabile del Servizio Legale, condivisa dal Segretario Generale, con la quale viene proposto il rinnovo della concessione per ulteriori anni quattro a favore della Società Termica Milazzo S.r.l.

### CONCEDE

Alla società Termica Milazzo S.r.l., con sede in Milano (MI) Foro Buonaparte, 31, partita IVA 02370720969, rappresentata giusta procura Studio notarile Zardi - Agostini Milano (Rep. 58776 Rsc. 7913) dal Sig. Giuseppe Fiorenzo Ricucci, nato a Foggia (FG) il 26/06/1972 C.F. RCGPP72H26D643R), di occupare un'area demaniale marittima sita nel Comune di S.Filippo del Mela della superficie di mq. 480,00 (vedi allegato A), per il periodo dal 01/07/2008 al 30/06/2012, per mantenere una condotta per l'approvvigionamento acqua di mare asservita alla centrale termoelettrica sita in Contrada Mangiavacca del Comune di Milazzo.

Il canone annuo relativo al periodo (1 gennaio - 31 dicembre 2008) è stato provvisoriamente calcolato, in € 2.977,45 (duemilanovecentosettantasette/45), salvo conguaglio e sarà di riferimento per tutti i successivi conteggi.

Tutti i canoni sopra citati, nessuno escluso, sono determinati in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi del D.M. 30.05.1995, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dal 1° e 2° comma dell'art.3 della Legge 494/93.

E' fatta salva l'imponibilità IVA, eventualmente disposta dall'Amministrazione di Governo o per legge, che il concessionario si impegna a versare a semplice richiesta con le modalità indicate.



**Si rilascia la presente licenza subordinatamente alle seguenti condizioni:**

La presente concessione è revocabile in tutto od in parte in qualsiasi momento a giudizio discrezionale dell'Amministrazione concedente, avuto particolare riguardo alle esigenze di destinare la zona alle operazioni portuali riservate alle Imprese di cui all'art. 16 della Legge 84/94 ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione portuale vigenti o futuri quali il POT ed il PRP, eventualmente incompatibili con la destinazione d'uso della concessione.

La revoca non dà diritto ad indennizzo salvo il venir meno dell'obbligo del concessionario di corrispondere le rate del canone per periodi non fruiti per effetto della stessa (art. 42 Cod. Nav.). In caso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 44 del Codice della Navigazione, il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Autorità concedente nei primi 30 giorni dal provvedimento di revoca.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Autorità portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'Autorità portuale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità portuale sulla semplice intimazione scritta del Legale Rappresentate, che sarà notificata all'interessato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità portuale provvederà d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.



Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità portuale dell'esatto adempimento, degli oneri assunti verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri né tutto, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione medesima, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate, dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. La presente licenza viene assentita a titolo provvisorio al solo fine di regolarizzare l'occupazione del bene demaniale e la riscossione dei canoni, dovendo prima della scadenza, l'Autorità portuale provvedere alla istruttoria ed agli accertamenti di rito, in virtù delle emanate norme di esecuzione della legge 28.01.1994, n. 84.

Essa è inoltre subordinata, oltre che alle norme doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- Il canone applicato per la concessione di cui al presente titolo ha carattere di provvisorietà e potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di valutazione che saranno stabiliti in sede locale o ministeriale. Pertanto, il Concessionario si impegna con il presente titolo a corrispondere l'eventuale maggiore importo a titolo di conguaglio;
- Nei casi di scadenza, decadenza e revoca della presente licenza, le opere abusive di non facile rimozione restano acquisite al Demanio Pubblico dello Stato senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, salvo che l'Autorità concedente non deliberi la demolizione delle opere stesse e la riduzione in pristino stato dei luoghi a cura e spese del Concessionario, senza che, ad esso compete, anche in questo caso, compenso, indennizzo o risarcimento di sorta;
- In caso di costruzioni in prossimità della battigia esposte a mareggiate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa, qualora si verificasse la distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni;
- In caso di concessione assentita per l'espletamento di servizi, il Concessionario, pena la decadenza dalla concessione, deve presentare, per la prescritta approvazione dell'Autorità concedente, le tariffe dei servizi espletati nell'ambito della concessione; egli dovrà inoltre munirsi di tutte le altre autorizzazioni, permessi e licenze prescritte, dalle Autorità competenti;
- Il Concessionario s'impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità concedente. In tal caso di mancata ed efficiente manutenzione, la stessa Autorità, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori, che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza provvedere d'ufficio, a spese del Concessionario, all'esecuzione dei lavori suindicati;



- Il Concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione;
- La presente licenza viene firmata dal Concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi con particolare riguardo a quello concernente il canone. Infatti il canone applicato per la concessione di cui al presente titolo ha carattere di provvisorietà e potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di determinazione dei canoni medesimi.
- Il Concessionario, con particolare riguardo a quello concernente il canone dichiara di eleggere il proprio domicilio in 98057 Milazzo Contrada Mangiavacca.
- Il Concessionario si fa obbligo, prima di esercitare le attività, comunque, di acquisire ogni eventuale autorizzazione da parte delle relative, competenti Autorità e/o Enti.

Messina, li 26 GEN. 2009

IL DIRIGENTE  
(Dott.sa Maurizia Longo)

IL CONCESSIONARIO


I TESTIMONI

IL PRESIDENTE  
Prof. Ing. Dario Lo Bosco



torio Emanuele II n.27 - Tel. 090 679991 - 090 6013211 - Fax 090 710120  
MILAZZO-Via dei Mille n. 28 - Tel/Fax 090 9240257

E-mail: [longo@porto.messina.it](mailto:longo@porto.messina.it) - sito internet: [www.porto.messina.it](http://www.porto.messina.it)  
C.F. 80005610839 - P. IVA 00436300834



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*[Handwritten signature]*

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
€1,00  
UNO/DO

genzia entrate  
00029321 00003965 00680001  
00017643 11/07/2008 11:39:58  
0001-00010 3703E2ACE2310851  
IDENTIFICATIVO 0106172357625

0 1 06 3703E2ACE2310851

AUTORITÀ DI MESSINA - BANKLE

QUADRO D'UNIONE

**Edipower spa**

*[Handwritten signature]*

**TERMICA MILAZZO srl**

*[Handwritten signature]*

B			
A			
DATA	MODIFICHE		
<b>Edipower</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA SAN FILIPPO DEL MELA		
OPERATIONS SICUREZZA OPERE IDRAULICHE E CIVILI	TUBAZIONE TERMICA MILAZZO	VISTI	SOSTITUISCE IL N°
DEDIRI N° 171/6/2008	PLANIMETRIA TAVOLA 1	DATA:	
ALLEGATO N°		SCALA:	
misura lucido 0,00x0,00			

